

**CAMERA DEI DEPUTATI** Doc. VI  
N. 2

**MESSAGGIO ALLE CAMERE DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA**

A NORMA DELL'ARTICOLO 74 DELLA COSTITUZIONE

TRASMESSO ALLA PRESIDENZA IL 15 APRILE 1949

SUL

**DISEGNO DI LEGGE**

**PROVVEDIMENTI A FAVORE DI COLORO CHE HANNO BONIFICATO,  
PRIMA DEL 24 MAGGIO 1946, TERRENI MINATI**

(CAMERA N. 197, SENATO N. 207)

PRESENTATO DAL MINISTRO DELLA DIFESA  
(PACCIARDI)

APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI (COMMISSIONE V)

*il 16 dicembre 1948*

E DAL SENATO DELLA REPUBBLICA (COMMISSIONE IV)

*il 16 marzo 1949*

ONOREVOLI MEMBRI DEL PARLAMENTO,

mi è stata presentata per la promulgazione la legge recante provvedimenti a favore di coloro che hanno bonificato, prima del 24 maggio 1946, terreni minati, approvata dalla V Commissione permanente (Difesa) della Camera dei Deputati il 16 dicembre 1948 e dalla IV Commissione permanente (Difesa) del Senato della Repubblica il 16 marzo 1949.

Il secondo comma dell'articolo 9 di tale legge dispone: « Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare al bilancio, con propri decreti, per l'attuazione della presente legge, le variazioni occorrenti nell'eventualità che le somme residue risultanti per questo titolo non siano sufficienti a fronteggiare gli impegni di spesa derivanti dall'esecuzione della presente legge ».

Sembra che questa norma non ottemperi al precetto dell'ultimo comma dell'articolo 81 della Costituzione, in quanto, pur comportando autorizzazione a maggiore spesa, non indica i mezzi per farvi fronte. Inoltre, non essendo precisato l'esercizio finanziario cui si riferisce l'autorizzazione, questa potrebbe ritenersi operante anche per esercizi futuri, sol che « le somme residue risultanti nel bilancio » in corso non fossero « sufficienti a fronteggiare gli impegni di spesa derivanti dall'esecuzione della legge » e sotto questo profilo l'inosservanza della norma costituzionale assumerebbe rilievo maggiore.

Queste considerazioni mi inducono ad invitare le Camere ad una nuova deliberazione, a norma dell'articolo 74 della Costituzione.

*Roma, addì 9 aprile 1949*

LUIGI EINAUDI

RANDOLFO PACCIARDI

ALLEGATO

**TESTO DEL DISEGNO DI LEGGE APPROVATO DALLE CAMERE**

**DISEGNO DI LEGGE**

**ART. 1.**

A coloro che, prima dell'entrata in vigore del decreto legislativo luogotenenziale 12 aprile 1946, n. 320, abbiano, a proprie spese, intrapreso lavori di bonifica di terreni di loro proprietà, ovvero di terreni demaniali, arenili e spiagge, avuti in concessione, anche se abbiano ultimato i lavori stessi dopo la data suindicata, è concesso dallo Stato, nei limiti di cui agli articoli seguenti, un concorso alla spesa sostenuta per detta bonifica.

Il concorso alla spesa è concesso all'usufruttuario, all'usuario, all'enfiteuta od al conduttore qualora la bonifica sia stata da essi eseguita e quando non siano stati rimborsati delle spese dal proprietario a norma del Codice civile.

**ART. 2.**

Il concorso alla spesa è corrisposto per la bonifica di quei terreni, arenili e spiagge per i quali risulti comprovato che essi erano stati minati.

**ART. 3.**

Il concorso alla spesa sarà della metà di quella insindacabilmente accertata dal Ministero della difesa, sentito il Comitato consultivo di cui all'articolo 3 del decreto legislativo luogotenenziale 12 aprile 1946, n. 320, sulla base della documentazione presentata dagli interessati e delle indagini eseguite.

**ART. 4.**

Il concorso alla spesa previsto dalla presente legge non è cumulabile con il risarcimento dei danni di guerra, in dipendenza del minamento, dal quale va detratto, ai sensi dell'articolo 12 della legge 26 ottobre 1940, n. 1543.

**ART. 5.**

Per l'accertamento della spesa di cui al precedente articolo 3, saranno considerati di massima:

a) la paga degli operai;

b) i premi pagati per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro;

c) l'equo utile dell'imprenditore, se la bonifica sia stata eseguita ad impresa.

Nel caso di sminamento eseguito dal coltivatore diretto con mano d'opera familiare, questa va considerata, ai fini del presente articolo, come mano d'opera salariata.

**ART. 6.**

Le domande al Ministero della difesa di concorso alla spesa devono pervenire, debitamente documentate, ai Comandi di zona per la bonifica dei campi minati, nel cui territorio si trovano i terreni, arenili e spiagge bonificati, entro il termine perentorio di 120 giorni da quello dell'entrata in vigore della presente legge.

**ART. 7.**

Chiunque, al fine di conseguire il concorso alla spesa o di conseguirlo in misura maggiore, presenta domande, certificati, dichiarazioni o altri documenti, nei quali sono esposte circostanze in tutto o in parte non rispondenti a verità, è punito con la multa da lire 10.000 a lire 50.000, salvo che il fatto costituisca reato più grave.

La stessa pena si applica a colui che ha rilasciato i documenti sopraindicati.

Nei casi previsti nel primo comma del presente articolo l'interessato decade dal diritto al contributo stabilito dal precedente articolo 1.

**ART. 8.**

La domanda di concorso alla spesa e i documenti giustificativi sono esenti dalle tasse di bollo.

**ART. 9.**

La spesa relativa all'applicazione della presente legge farà carico sullo stato di previsione della spesa del Ministero della difesa.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare al bilancio, con propri decreti, per l'attuazione della presente legge, le variazioni occorrenti nell'eventualità che le somme residue risultanti per questo titolo nel bilancio non siano sufficienti a fronteggiare gli impegni di spesa derivanti dall'esecuzione della presente legge.